

2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 in riferimento alla qualificazione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione.
3. Terzo motivo, dedotto in via subordinata, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1981 ha violato il principio di proporzionalità.

-
- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018 L 317, pag. 16).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell' 11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU 2015 L 67, pag. 18).
- (³) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 marzo 2019 — ZU/(SEAE)

(Causa T-154/2019)

(2019/C 155/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZU (rappresentante: avv. C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina del SEAE del 30 novembre 2018, che rigetta il reclamo della parte ricorrente del 27 luglio 2018, nella misura in cui respinge implicitamente la sua dichiarazione delle spese del 26 febbraio 2018;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'incompatibilità con le disposizioni dello Statuto dei funzionari [in particolare, articoli 12, lettera a), 56 e 71] e sulla non conformità agli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 41, paragrafo 1 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla violazione dei principi di «tempo ragionevole», di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria (spreco di risorse dell'Unione europea), abuso di potere e occultamento delle prove, sulla violazione delle norme che disciplinano il rimborso delle spese di viaggio, sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell'obbligo di diligenza e sull'omissione di elementi prima facie identificati nella denuncia basata sull'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari.
